

Allegato alla deliberazione n. 164 del 11/12/2014



REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Composizione e durata
- Art. 3 – Requisiti
- Art. 4 – Incompatibilità
- Art. 5 – Nomina
- Art. 6 – Funzioni
- Art. 7 – Funzionamento
- Art. 8 – Cessazione e revoca
- Art. 9 – Compenso
- Art. 10 – Struttura tecnica di supporto
- Art. 11 – Entrata in vigore
- Art. 12 – Pubblicità

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche” e s.m.i., disciplina la nomina, la composizione, i compiti e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione (di seguito denominato OIV) dell'ARPA Lazio.
2. Il presente Regolamento integra i regolamenti e gli atti di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Ogni disposizione, regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che risulti con esso in contrasto, deve intendersi abrogata.
3. L'OIV assorbe le funzioni del Comitato di verifica di cui all'art. 26 del CCIA del personale della dirigenza allegato alla deliberazione n. 100 del 21.07.2009

Art. 2 – Composizione e durata

1. L'OIV è costituito da tre componenti, nominati dal direttore generale, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, secondo le modalità previste dal presente regolamento, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.
2. I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 3 – Requisiti

1. I componenti dell'OIV sono nominati tra i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

- b. età non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza;
- c. laurea magistrale, laurea specialistica o laurea quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti,
oppure altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, accompagnata da un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e di personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance o, in alternativa al titolo di studio post universitario un'esperienza di cui alla lettera d) per almeno cinque anni.
Sono validi i titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell'Unione europea
- d. esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- e. in relazione alla natura e ai compiti dell'ARPA Lazio, di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, considerati i compiti di promozione dei valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell'integrità;
- f. buone e comprovate conoscenze informatiche.

Art. 4 – Incompatibilità

1. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'OIV, non possono essere nominati componenti coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 nonché dalle altre norme nazionali e regionali vigenti.
2. Non possono, inoltre, essere nominati componenti coloro che:
 - a. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b. hanno riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - c. sono revisori dei conti presso l'Agenzia;
 - d. sono componenti di altri organismi di valutazione.
3. Preliminarmente alla nomina dei componenti dell'OIV, l'Agenzia acquisisce da ciascun di essi la dichiarazione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità sopra richiamate.

Art. 5 – Nomina

1. Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai candidati, accertati attraverso una valutazione comparativa dei curricula, acquisiti previa pubblicazione di apposito bando pubblico, e un eventuale colloquio.
2. La deliberazione del direttore generale con la quale sono nominati i componenti dell'OIV è trasmessa alla Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche (ANAC), unitamente ai curricula dei candidati, alle rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e al rispetto del principio di esclusività.

3. La deliberazione, i curricula dei componenti dell'OIV e il compenso percepito sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPA Lazio.

Art. 6 – Funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2011, l'OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo al direttore generale la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi. Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.
2. L'OIV, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a. monitora il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati nel suo complesso ed elabora una relazione sullo stato dello stesso;
 - b. riferisce al direttore generale sull'efficacia ed efficienza del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, sull'andamento delle performance e dei controlli interni, comunicando, altresì, le eventuali criticità riscontrate;
 - c. valida la Relazione sulla prestazione e i risultati;
 - d. vigila sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sull'attribuzione dei premi ai dipendenti;
 - e. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
 - f. verifica la coerenza tra gli obiettivi definiti dal Piano della prestazione e dei risultati e quanto previsto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - g. acquisisce gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall'amministrazione,
 - h. svolge tutte le funzioni previste in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione,
 - i. assolve ad ogni altra incombenza prevista da disposizioni normative o regolamentari nel tempo vigenti.
3. L'OIV svolge le sue funzioni tenendo conto degli indirizzi forniti dall'OIV e dalla Struttura tecnica permanente della Giunta regionale nell'esercizio della loro funzione di coordinamento degli organismi di valutazione e controllo degli enti regionali di cui all'art. 15 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1.

Art. 7 – Funzionamento

1. L'OIV opera in posizione di autonomia, è svincolato da compiti e attribuzione di gestione e risponde esclusivamente al direttore generale.

2. L'attività dell'OIV è coordinata dal presidente, nominato tra i componenti dello stesso organismo. Fino alla sua nomina le sedute sono convocate dal direttore generale e presiedute dal componente più anziano d'età.
3. Le convocazioni delle sedute, di norma formulate per iscritto e corredate dall'ordine del giorno, sono comunicate dal presidente ai componenti mediante posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza i componenti possono essere convocati, senza preavviso, per via telefonica.
4. Ogni membro può presentare una richiesta di riunione al presidente dell'OIV, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La richiesta di riunione dell'OIV può provenire anche dal direttore generale.
5. Le sedute sono valide, purché intervengano almeno due componenti. È consentita, in caso di impossibilità di uno o più componenti a raggiungere la sede di convocazione, la tenuta della seduta in videoconferenza; del fatto dà dettagliatamente conto il verbale, che sarà sottoscritto nella prima occasione di incontro.
6. L'OIV si riunisce secondo le esigenze dell'amministrazione e, comunque, non meno di quattro volte l'anno. L'OIV incontra il direttore generale, anche nel corso di apposite sedute della Conferenza di direzione, almeno due volte l'anno.
7. L'OIV svolge il proprio compito in modo collegiale e la responsabilità degli atti compiuti è solidale tra tutti i componenti. Nelle votazioni su una decisione, se si verifica parità fra i voti espressi, prevale la tesi appoggiata dal presidente o da chi presiede la seduta.
8. L'OIV ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile. Ha inoltre la facoltà di richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici e alle articolazioni organizzative dell'Azienda. I componenti dell'OIV sono tenuti al rispetto del principio di riservatezza e del segreto professionale.
9. I dirigenti dell'Agenzia sono tenuti a fornire all'OIV ogni informazione d'ufficio richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti. L'OIV può procedere ad audizioni di dipendenti.
10. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche.
11. Dei lavori svolti dall'OIV in ciascuna seduta viene dato conto in apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, nella medesima seduta o in quella successiva. Una copia del verbale viene trasmessa al direttore generale.

Art. 8 – Cessazione e revoca

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in caso di gravi inadempienze da parte dell'OIV, possono, motivandolo, deciderne lo scioglimento anticipato.
2. La nomina di un componente dell'OIV può essere revocata, con provvedimento motivato del direttore generale, per gravi e comprovate inadempienze, per palesi incompetenze, per comportamenti lesivi dell'Agenzia e della carica rivestita, per sopravvenuta incompatibilità.

Sono dichiarati automaticamente decaduti i componenti dell'OIV che ingiustificatamente sono assenti a tre sedute consecutive.

3. In caso di cessazione o decadenza dal ruolo di un membro dell'OIV, il direttore generale provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente, previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Nell'intervallo di tempo tra la decadenza di un membro e la nomina del sostituto, l'OIV rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente, rimangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV

Art. 9 – Compenso

1. In analogia con quanto previsto dall'art. 14 c.5 bis della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 a ciascuno dei componenti dell'OIV è attribuita un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Agenzia, oltre al rimborso di eventuali spese di trasferta documentate entro i limiti previsti per la dirigenza del servizio sanitario regionale.
2. Al presidente dell'OIV spetta, altresì, una maggiorazione pari al 10 per cento dell'indennità annua lorda fissata per gli altri componenti
3. L'indennità sarà erogata in rate trimestrali posticipate. Contestualmente, saranno rimborsate le spese opportunamente documentate in relazione alla presenza alle sedute, come attestato dai relativi verbali.

Art. 10 – Struttura tecnica di supporto

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, del supporto di una Struttura tecnica permanente. Essa è individuata nell'Unità controlli interni della Divisione pianificazione, sviluppo e controlli interni.
2. Le funzioni della Struttura tecnica permanente si esplicano in attività di collaborazione con l'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, di monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo, consistente nella predisposizione di modelli valutativi del personale dipendente con qualifica dirigenziale e nonché nella cura delle relazioni con altri enti o amministrazioni.
3. La Struttura tecnica permanente ha la funzione di coadiuvare l'OIV nello svolgimento delle sue specifiche attività; in particolare
 - a. presidia l'integrità del sistema e supporta l'OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;
 - b. svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra l'OIV e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni;
 - c. cura i rapporti fra l'Agenzia e i Componenti dell'OIV;

- d. svolge la funzione di segreteria dell'Organismo, ne verbalizza le sedute, costituisce e conserva l'archivio.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione da parte del direttore generale

Art. 12 – Pubblicità

1. Del presente regolamento viene data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.